



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **16051/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**), con il patrocinio dell'avv. VILLA FEDERICO, elettivamente domiciliato in Via Santo Stefano 43 40125 Bologna presso il difensore avv. VILLA FEDERICO

OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_2**), con il patrocinio dell'avv. BERTOLANI LUCIA, elettivamente domiciliato in Via Tovaglie 14 40100 Bologna presso il difensore avv. BERTOLANI LUCIA

OPPOSTA

Il Giudice onorario,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/07/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Controparte_1 otteneva dal giudice unico del Tribunale intestato, nei confronti di **Parte_1** il decreto ingiuntivo n. 4020/2025-R.G. n. 12629/2025 per la somma di € 10.000,00 oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio.

La notifica del decreto ingiuntivo si perfezionava in data 30/09/2025.

Parte_1 proponeva tempestiva opposizione con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 7/11/2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione ed istanza respinta:

→ in via preliminare di rito,

(i) accertare e dichiarare l'efficacia ed operatività della clausola arbitrale di cui all'art. i) del Contratto, con conseguente accertamento della propria incompetenza a decidere sulla controversia in esame, poiche compromessa in arbitri, e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo opposto;

(ii) all'esito dell'udienza di prima comparizione, non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto, ove richiesta, essendo la presente opposizione fondata e/o di pronta soluzione;

→ nel merito,

(i) in via principale, dichiarare nullo e/o invalido e/o inammissibile il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna all'esito del procedimento R.G.

12629/2025, qui opposto, per non essere valide e/o fondate le ragioni di credito azionate dall'ingiungente, nonché previa compensazione legale ex art. 1243 c.c. di tali somme con i maggiori importi sostenuti da Parte_1, anche ai sensi degli art. 1272 e/o 2041 c.c., per conto di CP_1 e/o per sopperire alle sue inadempienze, per l'effetto dichiarare che la pretesa azionata in via monitoria da Controparte_1 e infondata in fatto ed in diritto, revocando il Decreto Ingiuntivo in ogni sua parte;

(ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese economiche di Controparte_1 condannare Parte_1 a pagare in favore dell'opponente la minor somma ritenuta di giustizia;

→ in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.

La convenuta Controparte_1 si costituiva in data 4/04/2026 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

in ipotesi voglia ritenere di trattenere il procedimento presso di se’:

PRELIMINARMENTE AL MERITO:

concedere ex art.1648 cpc la provvisoria esecuzione del D.I.4020/25 per opposizione non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.

In ipotesi di accoglimento dell'eccezione di operatività della clausola arbitrale, si insta per la rimessione ad arbitro a spese legali integralmente compensate come ritenuto da sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale”.

Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. questo giudice, fissava la data della prima udienza il 22/07/2026 ai fini della trattazione della questione circa l'*exceptio compromissi* sollevata dall'opponente.

L'eccezione di clausola compromissoria (arbitrato rituale) formulata in via preliminare dall'opponente è fondata, per le seguenti ragioni.

La clausola compromissoria è rinvenibile all'articolo 4 lettera i) del contratto di subappalto stipulato dalle parti in data 6/05/2024, ed è del seguente tenore:

“Per tutte le controversie che avessero ad insorgere tra le parti, relativamente e conseguentemente al subappalto in oggetto, i contraenti si obbligano a rimettere la decisione agli arbitri designati uno per parte ed il terzo dai due od il presidente del tribunale di Bologna a norma dell'art. 810 – 3 Comma del Cod. Proc. Civile”.

Orbene, innanzitutto si rileva che l'eccezione di arbitrato rituale è soggetta al regime delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.

Pertanto è possibile constatare che l'opponente l'ha proposta tempestivamente, avendola formulata nelle prime difese cioè mediante l'atto di citazione in opposizione (Cass. 5265/2011).

In secondo luogo si rileva che l'ampia formula utilizzata nel contratto di subappalto per individuare le controversie oggetto della clausola compromissoria (*“Per tutte le controversie che avessero ad insorgere tra le parti, relativamente e conseguentemente al subappalto in oggetto”*) comporta che la stessa non va interpretata restrittivamente e quindi determina la devoluzione al giudizio arbitrale di tutte le controversie tra l'appaltatrice *Parte_1* e la subappaltatrice *Controparte_1* concernenti l'esecuzione del subappalto e l'adempimento delle relative obbligazioni in capo ai contraenti.

Fra tali controversie rientra senz'altro quella che ha ad oggetto l'obbligazione di pagamento (dell'acconto) del compenso qui fatta valere dalla subappaltatrice *Controparte_1*, così come vi rientrano le doglianze e pretese qui delineate dall'appaltatrice nei confronti di *Controparte_1*.

La materia del contendere può essere decisa da arbitri in quanto non si ha a che fare con diritti indisponibili (art. 806 co. 1 c.p.c.).

Ulteriormente va valutato se l'arbitrato previsto nella clausola compromissoria debba essere qualificato come rituale o irrituale.

La convenzione di arbitrato irrituale, ai sensi dell'articolo 808 *ter* c.p.c. deve prevedere, *“... con disposizione espressa per iscritto, ... che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824 bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo”*.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. ... ”* (Cass. 21059/2019).

Nel caso in esame le parti hanno previsto soltanto che la decisione debba essere assunta dagli arbitri, elemento che porta concordemente a qualificare l'arbitrato come rituale.

D'altronde l'opponente così ha qualificato l'arbitrato nelle note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c., e sul punto la convenuta nulla di specifico ha controdedotto (al fine di vedere qualificato l'arbitrato come irrituale).

Pertanto, riconosciuta la validità ed efficacia della clausola compromissoria inserita nel contratto di subappalto stipulato fra le parti, in accoglimento dell'opposizione va dichiarata l'improponibilità della domanda proposta da *Controparte_1* avanti al giudice ordinario, e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Attesa la necessità di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda originariamente proposta davanti al Tribunale adito, trova applicazione l'articolo 50 c.p.c. cosicché va assegnato termine di mesi 3 per la riassunzione; tale termine va fatto decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.

Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico di *Controparte_1*.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti dal D.M. 55/14 aggiornati al D.M. 147/2022, con scaglione di riferimento fino a € 26.000,00.

Le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisoria;

attesa la semplicità del caso in esame, sussistono i presupposti per liquidare a titolo di compenso € 1.700,00 oltre rimborso spese forfetarie del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. 55/14.

Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi € 145,50 (contributo unificato e marca).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

-in accoglimento dell'opposizione proposta da *Parte_1* dichiara l'improponibilità della domanda proposta da *Controparte_1* nei confronti della predetta opponente attesa la sussistenza di clausola compromissoria per arbitrato rituale; conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto recante il n. 4020/2025-R.G. n. 12629/2025, emesso dal giudice unico del Tribunale intestato; conseguentemente dispone la rimessione della controversia al giudizio degli arbitri fissando per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza;

-condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso di avvocato ed € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.

Si comunichi.

Bologna, 7 agosto 2026

Il Giudice onorario
dott.ssa Chiara Breschi